



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa**
*Associazione Provinciale di
Treviso*

15/10/2013

Alla c.a. Responsabile Amministrativo

Oggetto

Gestione fgas: aggiornati i regolamenti tecnici

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154

31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

Nell'ambito dell'applicazione delle norme riguardanti la gestione dei gas fluorurati ad effetto serra, i cosiddetti fgas, sono stati recentemente aggiornati i regolamenti per la certificazione delle imprese che effettuano la manutenzione delle apparecchiature di climatizzazione e dei sistemi fissi di protezione antincendio ed estintori. In particolare sono state modificati metodi di calcolo del fatturato per definire il personale minimo dell'impresa, i contenuti del piano di qualità e le modalità d'effettuazione della sorveglianza. Sono inoltre stati aggiornati i riferimenti normativi del regolamento riguardante l'accreditamento degli enti che certificano i servizi di erogazione dei corsi per il personale addetto al recupero di fgas dai veicoli, senza però introdurre modifiche alle caratteristiche ed ai contenuti di questi corsi.

Questi regolamenti sono in vigore dal 30/09/2013.

Con la revisione n.2 del regolamento di ACCREDIA RT 29, riguardante le modalità di certificazione delle imprese che operano su apparecchiature di climatizzazione, pompe di calore o sistemi antincendio, è stato indicato che:

1. Nella definizione del numero minimo di persone impiegate certificate, cioè una persona ogni 200.000 € di fatturato, questo importo deve derivare esclusivamente da attività di installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature o sistemi antincendio/estintori. Nella determinazione del fatturato non deve pertanto essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita ed utilizzo di apparecchiature e materiali;

2. I contenuti minimi del Piano di Qualità devono essere:

- a. Tipologia ed ubicazione delle attività effettuate dall'impresa;
- b. Impiego di persone certificate in numero sufficiente;
- c. Disponibilità ed utilizzo di idonei strumenti ed attrezzature necessari per l'attività certificata. Anche in questa versione del regolamento non sono presenti indicazioni in merito al titolo di disponibilità delle attrezzature come, ad esempio, proprietà, usufrutto, leasing, locazione ecc...;
- d. Operazioni effettuate in base ad apposite procedure e/o istruzioni;

3. Verifiche: è prevista la possibilità di effettuare verifiche contemporanee riguardanti la certificazione dell'impresa e del suo personale;

4. Sorveglianza: la verifica iniziale e di rinnovo devono essere svolte in campo,

presso la sede dell'impresa e/o il luogo d'intervento. Le 4 verifiche di sorveglianza, una all'anno a fronte di una validità della certificazione di 5 anni, possono essere svolte su base documentale ed effettuate presso la sede dell'organismo di certificazione su documenti forniti dall'impresa. Per eventuali approfondimenti, una delle verifiche documentali può essere sostituita con una verifica presso la sede e/o il luogo d'intervento.